

**COLDIRETTI
SARDEGNA**

CAGLIARI, 27 MARZO 2014

PROT. 107/2014



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA - 2014 - 0009524 del 03/04/2014

SPETT.LE MINISTERO DELL'AMBIENTE
DELLA TUTELA DEL TERR. E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZ.
AMBIENTALI
DIVISIONE II SISTEMI DI VALUTAZ.
AMBIENTALE
VIA CRISTOFORO COLOMBO 44
00147 ROMA




OGGETTO: IMPIANTO SOLARE TERMODINAMICO "FLUMINI MANNU"

In riferimento al progetto per la realizzazione dell'impianto solare termodinamico nei Comuni di Decimoputzu e Villasor (CA), sottoposto a valutazione di impatto ambientale, si formulano le seguenti osservazioni sugli studi progettuali predisposti, al fine di rilevarne lacune, anomalie e contraddizioni.

Dalla documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'ambiente risulta che la società Flumini Mannu Limited ha avviato l'iter per la realizzazione di una centrale solare termodinamica (CSP - Concentrating Solar Power) di potenza lorda pari a 55 MWe denominata *Flumini Mannu* costituita da un campo solare formato da collettori parabolici lineari, di un impianto pilota di desalinizzazione e della connessione elettrica in alta tensione (150kV) fra la centrale e la cabina primaria Villasor 2.

Dall'analisi degli elementi progettuali, l'impianto risulta fondamentalmente diviso in un campo solare (più del 95% dell'area lorda), composto da collettori di specchi parabolici lineari e in un'isola di potenza (*power block*, meno del 5% dell'area lorda) che comprende tutte le parti di una convenzionale centrale termoelettrica. Nel campo solare l'altezza massima sarà quella del collettore posizionato in "*defocusing*", ovvero a riposo, che sarà di circa 6,5 metri, nella *power block* gli elementi più alti raggiungeranno altezze di circa 20-25 metri (edificio turbina camino bruciatori).

Per la realizzazione dell'impianto è prevista un'occupazione di suolo di oltre 260 ha. La zona interessata dall'intervento è scarsamente urbanizzata, con un utilizzo prevalentemente agricolo e pastorale.



**COLDIRETTI
SARDEGNA**

La vita prevista per l'impianto in oggetto è di circa 30 anni, salvo che specifici interventi di manutenzione consentano di prolungarne il periodo di operatività.

In merito al progetto trasmesso, in via generale, si osserva come sebbene lo studio preliminare ambientale relativo all'impianto risulti molto dettagliato - anche nell'analisi delle ricadute derivanti dalla realizzazione dell'opera - con riferimento ai possibili impatti sul settore agricolo possano rilevarsi diversi elementi di contraddizione e preoccupazione.

In via generale, appare evidente come tutta l'analisi effettuata sia assolutamente e coerentemente faziosa con argomenti che, nella volontà di dimostrare i benefici indotti dall'impianto, essenzialmente svalutano e sviscerano il ruolo delle attività agricole, attuale e potenziale.

In particolare, nell'affermare l'assenza di attività agricole di rilievo nella zona, contraddittoriamente, poi, nella valutazione dei possibili impatti conseguenti all'impianto (esempio, per quanto si dirà meglio in seguito, sul consumo di risorsa idrica), si confronta il consumo stimato di risorse necessarie al funzionamento della centrale con modelli produttivi agricoli del tutto teorici e caratterizzati da un elevato grado di intensività.


In primo luogo, non può non rilevarsi il significativo potenziale impatto, sia sotto il profilo della sottrazione, pressoché irreversibile, di oltre 260 ha di terreno in area agricola, che con riferimento alla compromissione dei diritti di proprietà per una così elevata estensione di aree. Tali dati, vanno rapportati anche alle limitate dimensioni del territorio comunale e delle aree agricole presenti.

Per quanto riguarda la tecnologia impiegata (concentrazione solare), va rilevato che, seppure non sussistano assunzioni pregiudiziali rispetto a questa modalità di produzione di energia rinnovabile, si tratta di un impianto di grandi dimensioni non in grado di generare indotti compensativi per le comunità rurali residenti, le cui attuali attività, al contrario, ne risulterebbero compromesse.

Resta, tra l'altro, tutto da valutare anche l'impatto diretto che l'impianto stesso può generare nei terreni limitrofi, a seguito del riscaldamento indotto, della manipolazione di materiali potenzialmente pericolosi.

Tra le contraddizioni emergenti, si rileva l'inadeguatezza dell'analisi sui possibili effetti cumulativi dell'impianto. Lo studio di impatto ambientale, infatti, nel premettere che la grandezza in termini di potenza installata dell'impianto previsto è *dell'ordine delle decine di MegaWatt, con conseguente elevata estensione in termini di superficie occupata*, considera gli impatti solo con riferimento a strutture "similari", vale a dire con impianti solari di grandezza in qualche modo confrontabile (*MegaWatt o Superficie*), omettendo di indicare la presenza ed il possibile effetto cumulativo di impianti di dimensione inferiore, o di differente natura.

Il risultato è stato l'individuazione solo di 2 impianti "similari" ("Su Scioffu"- Villasor (CA), per una potenza complessiva di 20 MWe ed una superficie di circa 27 ettari, ubicato in località Su Scioffu e Centrale Solare Termodinamica a torre "Sardinia Green Island" di potenza pari a 50 MWe da ubicarsi in località sa Nuxedda, Vallermosa (CA)).



**COLDIRETTI
SARDEGNA**

Sebbene i due impianti sopradetti, che distano rispettivamente 8.500 e 5.500 metri circa dal sito in oggetto, risultino molto vicini, nel progetto ne vengono sottovalutati i possibili effetti cumulativi.

Altro elemento di perplessità sono i dati relativi all'ingente consumo previsto di acqua, necessaria ai processi impiantistici (lavaggio degli specchi e per il reintegro del ciclo termico), che verrà inevitabilmente ed irreversibilmente sottratta dalla disponibilità complessiva dell'area, degli abitanti e dell'agricoltura locale. Si consideri che nel progetto è stato stimato che l'acqua necessaria per l'esercizio dell'impianto si divide in acqua potabile, correlata alla presenza di servizi igienico-sanitari ed acqua industriale per alimentare l'impianto di demineralizzazione. L'acqua demineralizzata, a sua volta, è utilizzata come reintegro al ciclo termico e per il lavaggio degli specchi del campo solare.

La richiesta di fornitura di acqua industriale inoltrata al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale riguarda un quantitativo di 150.000 m³/anno.

Per far fronte ad eventuali arresti dovuti a necessità primarie o a manutenzioni, sarà necessario creare una riserva attraverso vasche/bacini di stoccaggio e/o realizzare pozzi da utilizzare come fornitura autonoma in caso di necessità, con conseguente necessità di effettuare rilevanti attività di scavo.

Per quanto riguarda l'acqua marina per alimentare l'impianto pilota di desalinizzazione, essa sarà trasportata tramite autobotti. La portata di funzionamento è stata stabilita in 6,25 ton/h, quindi l'acqua marina necessaria risulta di circa 225 ton/mese.


E' interessante notare che lo studio ambientale, afferma che *il consumo stimato per la centrale è inferiore al fabbisogno irriguo annuale di un'area agricola della stessa estensione dell'impianto in esame.*

Anche in questo caso, in modo assolutamente contraddittorio, l'analisi, da un lato mira a dimostrare l'assenza di attività agricole di rilievo e significative nella zona interessata, affermando che *"non si riscontrano coltivazioni in essere ed i terreni appaiono abbandonati o destinati solamente al pascolo di bovini ed ovini"*, mentre, dall'altro lato, si confronta il fabbisogno idrico dell'impianto con quello annuale di un'area agricola *irrigua* della medesima estensione (269 ha), per evidenziare che, addirittura, l'impatto sul consumo finale della risorsa idrica sarebbe positivo (cfr. pag 94 dello studio ambientale).

Oltre a quanto su esposto, con specifico riferimento alla valutazione del potenziale impatto derivante dalla realizzazione dell'opera, si evidenziano alcuni ulteriori fattori da considerare.

In primo luogo, risulta indispensabile, sulla base della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dei relativi allegati e sulla base di quanto disposto dalle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 verificare le modalità di progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento. Rispetto alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto riguarda la sua realizzazione che il suo esercizio.

Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve



**COLDIRETTI
SARDEGNA**

essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non compromettano o interferiscano negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo. Tutto ciò con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale (cfr. punto 16.4 del D.M. 10 settembre 2010).

Le linee guida citate, inoltre, nel definire i criteri di idoneità delle aree alla ubicazione degli impianti energetici alimentati a fonti rinnovabili, rinviano ad appositi provvedimenti regionali l'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti a seguito di un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

La Regione Sardegna ha dato attuazione alle linee guida nazionali con Delibera G.R. 1 giugno 2011 n. 27/16. L'allegato B della delibera indicata (in allegato alla presente) individua i siti e le aree non idonee all'ubicazione di impianti fotovoltaici a terra. L'analogo potenziale impatto dell'impianto in analisi impone di estendere l'applicazione e l'efficacia dell'individuazione effettuata anche agli impianti solari termodinamici.

E' necessario pertanto valutare se il progetto in esame ricada o meno nelle aree individuate nel citato allegato o se, comunque, nell'area vi siano colture di pregio.

L'esito positivo di tali verifiche rende censurabile il progetto trasmesso anche sotto questo profilo.

Ancora, si segnalano ulteriori gravi elementi di incompatibilità ambientale.

Si rileva la notevole dimensione del progetto e delle opere connesse, che impone l'impiego di elevate quantità di materiali pericolosi, oltre a determinare un aumento del rischio di incidenti rilevanti nell'area interessata, in via ordinaria causa un incremento notevole degli scarichi inquinanti in atmosfera e nella risorsa idrica. E' anche di rilevante dimensione l'impatto previsto con riferimento al traffico generato dall'opera, anche con riferimento alle sole fasi di cantiere, per le quali sono previsti moltissimi viaggi di mezzi pesanti da e per l'impianto.

Con specifico riferimento al profilo dell'occupazione del suolo (pag. 105 dello studio ambientale), risultano fuorvianti le considerazioni relative alla percentuale limitata di effettivo consumo di suolo.

Il progetto, nell'evidenziare: *"la notevole estensione dell'impianto in progetto (circa 269 ha)"* e che: *"l'occupazione di suolo risulta essere particolarmente rilevante e non mitigabile"*, fornisce assicurazione sul fatto che: *"i 269 ettari non saranno interamente occupati, né tantomeno impermeabilizzati. Infatti, solamente il 31,7% circa della superficie racchiusa nel perimetro della recinzione (area lorda) viene effettivamente "coperta" dai collettori e dalla powerblock; la restante parte è dedicata principalmente a spazi vuoti e corridoi fra le diverse file di moduli, a viabilità di collegamento non asfaltata e ad infrastrutture accessorie. L'area netta è intesa come proiezione a terra della superficie dei collettori unita all'area occupata dalla Power-block per complessivi 851.500 m² circa. Ne consegue che, sotto il profilo della permeabilità, la grandissima parte della superficie*


FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI SARDEGNA

Via Dell'Artigianato 13/A - 09122 Cagliari

Telefono: 070210981 fax 07021098110

Codice Fiscale 80005530920

e mail sardegna@coldiretti.it



**COLDIRETTI
SARDEGNA**

asservita all'impianto non prevede alcun tipo di ostacolo all'infiltrazione delle acque meteoriche, né alcun intervento d'impermeabilizzazione e/o modifica irreversibile del profilo dei suoli".

Ancora, nel progetto si afferma che: *"anche sotto il profilo agronomico, in generale, la realizzazione dell'impianto si traduce nel ritiro temporaneo della superficie di terreno dal ciclo produttivo, ovvero, per il periodo di vita utile dell'impianto solare non verranno distribuiti eventuali concimi e fitofarmaci; non v'è motivo di ritenere che questa sospensione delle attività colturali e delle lavorazioni, o delle attività di pascolo che pure ha contribuito al degrado di questi terreni, si traduca in una menomazione delle caratteristiche agronomiche e della capacità produttiva dei suoli agrari, che anzi potrebbero addirittura trarre giovamento da un prolungato periodo di riposo".*

Come è evidente, le affermazioni risultano paradossali e prive di fondamento logico, in quanto l'occupazione di suolo derivante dall'installazione di un impianto di questa dimensione e tipologia non può essere calcolata sulla base delle "proiezioni" delle superfici permeabili. Innegabilmente, inoltre, si tratta di aree e di suolo sottratti in modo permanente ed irreversibile (anche considerata la vita utile dell'impianto prevista in almeno 30 anni) all'uso agricolo o ricreativo. Addirittura surreale il riferimento ai vantaggi dovuti al "prolungato periodo di riposo" dei terreni.

A sostegno di tali asserzioni, nel progetto si sottolinea che *"pertanto non si può considerare il consumo di suolo degli impianti FER come se si trattasse d'interventi edilizi o infrastrutturali permanenti. Come noto, infatti, gli impianti FER possono essere realizzati su terreni agricoli senza che questi cambino di destinazione d'uso (cfr. pag. 108 dello studio di impatto ambientale)".*


Non vi è invece dubbio: anche gli impianti a fonti rinnovabili, se di elevate dimensioni o impatti o realizzati in maniera sconsiderata sul territorio costituiscono *interventi edilizi o infrastrutturali permanenti* al pari di una cementificazione selvaggia, rendendo definitivamente indisponibili i suoli occupati ad altri possibili impieghi.

Al riguardo, infatti, non può non rilevarsi come sia ipotizzata un'azione di esproprio dei terreni (di certo azione irreversibile), per oltre il 50 % dell'estensione dell'impianto, vale a dire per 100 ha di terreno agricolo.

Sul piano della valutazione di impatto, d'altra parte, non giustifica l'analisi effettuata nel documento *"Paesaggio agrario e pedologia"* che in alcune parti dichiara "scarsa" o "nulla" la naturalità di un paesaggio che, invece, anche per la presenza di specie vegetali ormai caratteristiche, risulta tipico della Regione.

Non si condividono, ancora, le valutazioni effettuate nella *"Relazione agronomica"*, sia sul piano tecnico che economico.

Infatti, in un periodo, quale quello attuale, di grave crisi, in tutti i settori dell'economia, si strumentalizzano le considerazioni sulla minore redditività delle attività



**COLDIRETTI
SARDEGNA**

agricole e pastorali (assolutamente tipiche della Regione), per avvalorare la convenienza alla cessione dei terreni agricoli per l'esercizio di differenti attività.

Nel progetto si legge con stupore che: *"pertanto è necessario modificare l'orientamento produttivo, reperire altre fonti di reddito (affitto delle superfici a Energogreen) ed utilizzare a proprio vantaggio gli interventi di mitigazione proposti. Queste nuove componenti di reddito sono fondamentali per lo sviluppo dell'agricoltura in queste superfici"*.

Tale affermazione rappresenta la grave sintesi dell'impostazione del proponente nell'analisi svolta e nei documenti presentati, nei quali, come anticipato, si considerano completamente prive di valore e di utilità le caratteristiche attività agricole del territorio.

Invece di valorizzare il ruolo multifunzionale dell'agricoltura e gli effetti positivi e benefici derivanti dalla presenza delle imprese agricole, sull'ambiente, sulla biodiversità e sulle comunità rurali, la società proponente indica, addirittura, come necessario ed univoco, un modello di sviluppo basato sull'industrializzazione e l'abbandono dei terreni e delle attività agricole.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Battista Gualbu

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI SARDEGNA

Via Dell'Artigianato 13/A - 09122 Cagliari
Telefono: 070210981 fax 07021098110
Codice Fiscale 80005530920
e mail sardegna@coldiretti.it



<p>Area particolarmente sensibili o/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio</p>	<p>Dettaglio delle aree particolarmente sensibili o/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio</p>	<p>Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la parametrizzazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)</p>	<p>Cod</p>	<p>Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp o inferiore o uguale a 20 kWp</p>	<p>Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp o inferiore o uguale a 200 kWp</p>	<p>Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp</p>	<p>Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuali</p>
	<p>I siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO alla data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida</p>	<p>Complesso nuragico di Barunani e relativa buffer zone (Fonte sito Unesco- http://www.unesco.org/en/1833)</p>	<p>1.1</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>Il World Heritage Committee ha inserito il complesso nuragico di Barunani nella World Heritage List nel 1987 in considerazione del fatto che il nuragico di Santedda, di cui Su Nuraxi è l'esempio per eccellenza, rappresenta una risposta eccezionale per condizioni politiche e sociali, in quanto fu un uso ingegnoso e innovativo dei materiali e delle tecniche a disposizione della una comunità preistorica isolana. L'inserimento di impianti a terra comprometterebbe le caratteristiche di valore che hanno portato l'inserimento del bene nell'elenco UNESCO.</p>
<p>1) I siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004, nonché gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;</p>	<p>Le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004;</p>	<p>Fonte dei dati: Soprintendenze territorialmente competenti (www.sardegna.beniculturali.it - www.beniculturali.it)</p>	<p>1.2</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>Art. 20 del D.lgs. 42/2004 "I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o ridotti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione". I beni tutelati rappresentano un interesse storico, artistico, archeologico che non è compatibile con la forma tipica degli impianti a terra.</p>
	<p>Gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett a e b del D.Lgs. 42/2004;</p>	<p>Beni Paesaggistici di cui all'art.47 comma 2 lettera a) delle NTA del PPR e relativa fascia di rispetto (qualora sussista un provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a e b del comma 1 dell'articolo 136) (Fonte: nella cartografia allegata al PPR sono rappresentati i vincoli architettonici ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 http://webgis.regione.sardegna.it/scaricocartografia/PPRvincolizib)</p>	<p>1.3</p>	<p>NON IDONEA* * ad esclusione degli impianti residenti all'interno della relativa fascia di rispetto</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>Art. 131 del D. Lgs. 42/2004: "... 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. ... 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a ricoprire, salvaguardare o, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, rivalutazione a fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di loro competenza del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità". Il notevole interesse pubblico è dovuto alla singolarità e al valore intrinseco del bene tutelato, che verrebbe compromesso dalle realizzazioni degli impianti.</p>
	<p>Le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett c e d del D.Lgs. 42/2004;</p>	<p>Beni Paesaggistici di cui all'art.47 comma 2 lettera a) delle NTA del PPR e relativa fascia di rispetto (qualora sussista un provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree indicate alle lettere c e d del comma 1 dell'articolo 136)</p>	<p>1.4</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>I beni tutelati sono di tipo areale e non è possibile indicare una incompatibilità a priori: la realizzazione degli impianti è comunque condizionata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.</p>



Area particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo illustrativo, per la determinazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto PV a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto PV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto PV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate nei gli obiettivi di protezione individuali
<p>2) Zone situate in prossimità di parchi archeologici e nella aree contenenti ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso,</p>	<p>Zone all'interno di cui visuali la cui immagine è storica e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;</p>	<p>Strade e ferrovie a specifica valenza paesaggistica e panoramica di cui all'art. 54 comma 1 lettera a) delle NTA del PPR</p> <p>A titolo indicativo tali elementi connessivi sono rappresentati nella cartografia allegata al PPR de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strade a specifica valenza paesaggistica e panoramica - strade statali e provinciali a specifica valenza paesaggistica e panoramica - strade statali e provinciali a specifica valenza paesaggistica e panoramica di fruizione turistica - impianti ferroviari lineari a specifica valenza paesaggistica e panoramica <p>http://webgis.regione.sardegna.it/scartocartografica/EI/PPR/rate/Strade.zip</p>	2.1	<p>Tale categoria non comporta una identificazione a priori di area non idonea ma suggerisce un livello di attenzione e di criticità per gli impianti che risultano adiacenti a tali elementi connessivi a specifica valenza paesaggistica e panoramica</p>			
	<p>Area del territorio a forte attività, aventi pendenza superiore al 40% (art. 31 e 32 delle NTA del PPR)</p> <p>A titolo indicativo tali aree possono essere identificate tramite elaborazione sul Modello Digitale del Territorio:</p> <p>http://www.sardegna.territorio.it/webgis/calcologodiv/scarcasemplice</p>		2.2	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>Art. 32 comma 1 del PPR:</p> <p>Nelle aree a forte attività, qualora non contigue ai centri abitati, sono esclusi gli interventi di nuova edificazione e comunque ogni trasformazione che ne comprometta l'equilibrio geomorfologico e idrogeologico.</p> <p>La realizzazione di impianti fotovoltaici di qualunque taglia in tali aree potrebbe compromettere il rispetto dell'assetto paesaggistico e l'integrità visuale e i valori idraulico e la permeabilità dei suoli</p>
	<p>Beni Paesaggistici di cui all'art. 47 comma 2 lettere b) e c) e art. 48 comma 1 lettera e) delle NTA del PPR e relative fasce di rispetto</p> <p>Non sono compresi in tale fattispecie i beni di cui al comma 1 dell'art. 136 e di cui alle lettere h) e m) dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, in quanto regolamentati nello specifico dal codice 1.3, 1.4, 11.5 e 11.6</p>		3.1	<p>NON IDONEA* * ad esclusione degli impianti ricadenti all'interno della relativa fascia di rispetto</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>PPR - Art. 40 c. 1, lett. c): "la delimitazione dell'area costituisce limite alle trasformazioni di qualunque natura, anche sugli edifici e sui manufatti, e le assoggetta all'autorizzazione paesaggistica"</p>
	<p>Rientrano in questa tipologia le aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale e relativa fascia di rispetto di cui agli artt. 47, 48, 49 e 50 delle NTA del PPR;</p>	<p>Beni Identitari di cui all'art. 47 comma 3 e art. 48 comma 1 lettera b) delle NTA del PPR e relative fasce di rispetto</p>	3.2	<p>NON IDONEA* * ad esclusione degli impianti ricadenti all'interno della relativa fascia di rispetto</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>PPR - Art. 9 c.6 "Nella localizzazione dei beni identitari la Regione o i Comuni provvedono a delimitare l'area finalizzata alla salvaguardia per la migliore riconoscibilità della specificità storica e culturale dei beni stessi, in base alle loro caratteristiche. In tal caso la delimitazione dell'area costituisce limite alle trasformazioni di qualunque natura, soggetta all'autorizzazione di cui al comma 3 e 4 del presente articolo."</p>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

<p>Area particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio</p>	<p>Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio</p>	<p>Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)</p>	<p>Cod.</p>	<p>Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp</p>	<p>Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp</p>	<p>Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp</p>	<p>Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati</p>
<p>4) Le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;</p> <p>Parchi, riserve e monumenti naturali di cui alla L.R. 3/189</p> <p>Fonte: http://www.sardegnambiente.it/foreste/foreste_protette/</p>	<p>Parco Area A (riserva integrale) ovvero area parco priva di zonizzazione</p>	<p>4.1</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>L'art. 12 della L. 394/1991 determina la zona A come "riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità". In ogni caso, in tali riserve integrate la realizzazione di impianti FV a terra provocherebbe un elevato impatto ambientale.</p>
<p>Le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;</p> <p>Parchi, riserve e monumenti naturali di cui alla L.R. 3/189</p> <p>Fonte: http://www.sardegnambiente.it/foreste/foreste_protette/</p>	<p>Parco Area B (riserva generale orientata)</p>	<p>4.2</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>L'art. 12 della L. 394/1991 individua le zone B come "riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali e cura dell'ente parco". Forma residuo l'incompatibilità tra tali obiettivi ed impianti medio-grandi, sono ammissibili impianti di taglia inferiore a 20 kW, in quanto occupano una superficie areale di modesta entità e pertanto non comportano un elevato impatto ambientale.</p>
<p>Le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;</p> <p>Parchi, riserve e monumenti naturali di cui alla L.R. 3/189</p> <p>Fonte: http://www.sardegnambiente.it/foreste/foreste_protette/</p>	<p>Parco Area C</p>	<p>4.3</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>L'art. 12 della L. 394/1991 individua la zona C come "area di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità". Le zone C sono a minore livello di tutela, nelle quali si possono attuare comunque attività solo di tipo tradizionale e la realizzazione di impianti di taglia superiore di 200 kW comprometterebbe comunque un utilizzo del suolo non in linea con gli obiettivi di conservazione.</p>
<p>Le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;</p> <p>Parchi, riserve e monumenti naturali di cui alla L.R. 3/189</p> <p>Fonte: http://www.sardegnambiente.it/foreste/foreste_protette/</p>	<p>Parco Area D</p>	<p>4.4</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>Le aree D sono individuate all'art. 12 della L. 394/1991 come "area di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle comunità locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori". Resta inteso che ricadendo comunque tali aree all'interno della perimetrazione del parco non sono ammissibili impianti di grande taglia in quanto ad impatto ambientale non trascurabile.</p>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o dal paesaggio	Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o dal paesaggio	Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la pertinenza occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuali
<p>4) Le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) iscritte ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;</p> <p>Le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) iscritte ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;</p> <p>Fonte: http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/areaprotette/</p>	<p>Le aree naturali protette tutelate ai sensi della L. 394/91</p> <p>Riserva naturale</p> <p>Parchi naturali</p> <p>Riserve naturali</p> <p>Monumenti naturali</p> <p>Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali regionali, istituito ai sensi della L.R. 3/1/989</p>	<p>4.5</p> <p>4.6</p> <p>4.7</p> <p>4.8</p>	<p>NON IDONEA</p> <p>NON IDONEA</p> <p>NON IDONEA</p> <p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p> <p>NON IDONEA</p> <p>NON IDONEA</p> <p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p> <p>NON IDONEA</p> <p>NON IDONEA</p> <p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p> <p>NON IDONEA</p> <p>NON IDONEA</p> <p>NON IDONEA</p>	<p>L'art.12 della L. 394/1991 individua le riserve come "aree terrestri, fluviali, lacustri o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche"</p> <p>L'inserimento di impianti nelle Riserve Naturali può compromettere gli equilibri ecologici oggetto di tutela.</p> <p>La L.R. 3/1/1989 - Art. 2 definisce «i parchi naturali le aree costituite da sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzate in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, ripristino e miglioramento dell'ambiente naturale e delle sue zone nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili. >></p> <p>L'inserimento di impianti di taglia media o grande può compromettere gli equilibri ecologici oggetto di tutela</p> <p>La L.R. 3/1/1989 - Art. 3 definisce «i territori che, per la salvaguardia dei valori naturalistici, culturali, storici, sono organizzati in modo da conservare l'ambiente nelle sue integrità.»></p> <p>Il mantenimento di impianti di taglia media o grande può compromettere gli equilibri ecologici oggetto di tutela.</p> <p>La L.R. 3/1/1989 - Art. 4 definisce «i monumenti naturali singoli elementi o piccolo superfici di particolare pregio naturalistico o scientifico, che debbono essere conservati nella loro integrità.»></p> <p>Pertanto l'insediamento di impianti, anche di piccola taglia, può compromettere gli equilibri ecologici oggetto di tutela</p>



<p>Are particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio</p>	<p>Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio</p>	<p>Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo per la penetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti).</p>	<p>Cod.</p>	<p>Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kW e inferiore o uguale a 20 kWp</p>	<p>Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 300 kWp</p>	<p>Impianto FV a terra con potenza superiore a 300 kWp</p>	<p>Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuali</p>
<p>5) Le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar.</p>	<p>Le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar</p>	<p>Nella Regione Sardegna risultano la seguenti zone umide ai sensi della convenzione Ramsar (Fonte: http://www.ramsar.org/pdf/site/isl.pdf)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Stagno di Cabras 28°03'78" - 3.575 ha 39°57'N 009°29'E * Stagno di Cagliari 14°12'76" - 3.488 ha 36°12'N 009°03'E * Stagno di Ceru S'Inna, Stagni di San Giovanni Marcaddi 28°03'78" - 2.610 ha 38°44'N 009°30'E * Stagno di Mistras 03°05'82" - 680 ha 38°54'N 008°28'E * Stagno di Molentargius 14°12'76" - 1.401 ha 38°14'N 009°10'E * Stagno di Pauli Maori 28°03'79" - 287 ha 38°52'N 008°37'E * Stagno di S'Ena Arubia 14°12'76" - 223 ha 39°50'N 008°34'E * Stagno di Sale Percus 03°05'82" - 330 ha 40°01'N 008°21'E 	<p>5</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>Art. 131 del D.Lgs. 42/2004: "... 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti o caratteri che costituiscono rappresentazione inalterata e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. ... 4. La tutela del paesaggio, al fine del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso assume. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la valorizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità".</p> <p>Art. 142, comma 1 "Sono comunicate di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: b) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448."</p> <p>Art. 8 comma 1 delle NTA del PRR dichiara che i beni paesaggistici "sono costituiti da quegli elementi territoriali, naturali o culturali di valore ambientale, storico culturale ed insediativo che hanno carattere permanente e sono caratterizzati da specificità identica, lo cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile per il mantenimento dei valori fondamentali e delle risorse essenziali del territorio, da preservare per le generazioni future."</p> <p>Art. 18 comma 1 delle NTA del PRR dichiara che i beni paesaggistici "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio attuale tra habitat naturale e attività antropiche."</p> <p>Pertanto tali ambiti rappresentano sistemi ecologico-ambientali sensibili ove gli interventi di occupazione del suolo per mezzo di impianti fotovoltaici rischiano di comprometterne la funzionalità e l'equilibrio eco-sistemico del sito.</p>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

<p>Area particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio</p>	<p>Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio</p>	<p>Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per le permittenze occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)</p>	<p>Cod.</p>	<p>Impianto PV a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp</p>	<p>Impianto PV a terra con potenza superiore a 200 kWp</p>	<p>Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati</p>
<p>6) Le aree incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE (SUI di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);</p>	<p>Le aree incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE (SUI di importanza Comunitaria)</p>	<p>In Sardegna esistono 82 Siti di Interesse Comunitario SIC (Fronis): http://www.sardegnaambiente.it/iv/1617s=3&v=9&c=3624&n=10&va=3</p>	<p>6.1</p>	<p>NON IDONEA* * Ad esclusione degli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come permessi dal piano di gestione approvato, o finalizzati dal sistema di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, o rilevati in sede di valutazione di incidenza (ex D.P.R. 120/2003)</p> <p>Ovvero Ad esclusione dei casi in cui l'installazione o l'attività produttiva, da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 59, fatta salva la necessità di acquisizione di giudizio di valutazione di incidenza positivo (ex D.P.R. 120/2003)</p> <p>(L.R. 15/2010 art. 12 comma 1)</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>L'art. 2 del D.P.R. 3571/1987 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" sa, mm.ii., definisce gli habitat naturali di interesse comunitario come habitat naturali che "rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale; hanno un'area di distribuzione naturale ridotta e seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è ininteramente ristretta; ..."</p> <p>L'art. 10 della DIR 92/43/CEE art. 10 prevede che "Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnalando per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna o la flora selvatiche. Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o a loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche."</p> <p>L'art. 2 del D.P.R. 3571/1987 definisce sito di importanza comunitaria "un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenerne o a ripristinare un tipo di habitat naturale... in uno stato di conservazione soddisfacente o che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica europea" (art. 2000) di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione ...</p> <p>La realizzazione di impianti di taglia medio-grande può compromettere gli obiettivi di conservazione del sito, nello specifico connessi alla presenza di habitat di interesse comunitario.</p> <p>Nei casi di deroghe previsti per impianti di piccole/medie dimensioni, la realizzabilità è vincolata alla positiva valutazione di incidenza. Le attività di manutenzione e gestione delle aree interessate dall'impianto dovranno rispettare quanto indicato nel DM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17/10/2007 sez. mm.ii. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)".</p>



<p>Area particolarmente sensibili ed vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio</p>	<p>Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio</p>	<p>Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la penetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)</p>	<p>Cod.</p>	<p>Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 MW e inferiore o uguale a 20 MW</p>	<p>Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 MW e inferiore o uguale a 300 MW</p>	<p>Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 MW</p>	<p>Descrizione della incompatibilità riscontrata con gli obiettivi di protezione Individuati</p>
<p>6) Le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (SIN di Importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);</p>	<p>ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);</p>	<p>e 37 Zone di Protezione Speciale ZPS (Fonte: http://www.sardegnaambiente.it/v/161?g=3&v=9&c=362&n=10&v2=3)</p>	<p>6.2</p>	<p>NON IDONEA*</p> <p>*Ad esclusione degli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come definiti dal piano di gestione approvato in materia dallo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, o rilevati in sede di valutazione di incidenza (ex D.P.R. 120/2003)</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>L'art. 2 del DPR 357/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ss.mm.ii. definisce gli habitat naturali di interesse comunitario come habitat naturali che "rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale, hanno un'area di distribuzione naturale ridotta e soggetto regressivo o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta; ...".</p> <p>L'art. 3 comma 2 della DIR 79/409/CEE prevede "La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:</p> <p>a) istituzione di zone di protezione;</p> <p>b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno o all'esterno della zona di protezione;</p> <p>c) ripristino dei biotopi distrutti;</p> <p>d) creazione di biotopi.</p> <p>L'art. 6 del D.P.R. 357/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ss.mm.ii. precisa che "1. La rete «Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle Zone di protezione speciale di cui al comma 1.</p> <p>La realizzazione di impianti di media e grande dimensione può compromettere gli obiettivi di conservazione del sito, nello specifico connessi alla presenza di specie ornamentali di interesse comunitario. Nei casi di deroga previsti per impianti di piccole dimensioni, la realizzabilità è vincolata alla positiva valutazione di incidenza.</p> <p>Le attività di manutenzione e gestione delle aree interessate dall'impianto dovranno rispettare quanto indicato nel DM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17/10/2007 ss.mm.ii. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)".</p>
<p>7) Le Important Bird Areas (I.B.A.);</p>	<p>Le Important Bird Areas (I.B.A.);</p>	<p>(Fonte: http://www.birdlife.org/datazone/birds/archresults.php)</p>	<p>7</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>Le IBA costituiscono siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna, proposte da organizzazioni no-profit internazionalmente.</p> <p>La realizzazione di impianti fotovoltaici di media-grande dimensione può compromettere gli obiettivi di conservazione del sito, nello specifico connessi alla presenza di specie ornamentali. In quanto comporta sottrazione di territorio o di habitat utile all'avifauna ed aumento della pressione antropica conseguente alla realizzazione di infrastrutture annesse all'impianto (piattaforme di accesso e opere di connessione elettrica).</p>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

<p>Area particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio</p>	<p>Dettaglio della aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio</p>	<p>Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perfezionazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)</p>	<p>Cod.</p>	<p>Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 MW e inferiore o uguale a 20 MW</p>	<p>Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 MW e inferiore o uguale a 200 MW</p>	<p>Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 MW e inferiore o uguale a 200 MW</p>	<p>Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati</p>
<p>8) Le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del governo regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologica; funzionali tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni Internazionali (Berne, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalla Direttiva comunitaria (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, e rischio di estinzione;</p>	<p>Fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette;</p>	<p>Per i Parchi che hanno determinato l'area contigua</p>	<p>8.1</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>L'art. 32 della L. 384/1991 "Legge quadro sulle aree protette", per le aree contigue identificate nelle regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, l'ente che stabilisce piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ova occorre intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.</p> <p>Essendo tali territori limitrofi all'area Parco non sono ammissibili impianti di grande taglia.</p>
<p>VEDI CODICI 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8</p>	<p>Possono essere ricomprese in tale tipologia, quelle aree destinate "di ufficio" interessate naturalistiche" dall'art. 38 dello NTA del PPR.</p> <p>Fra queste, risultano perimetrate nella cartografia allegata al PPR: le aree di notevole interesse faunistico; le aree di notevole interesse botanico e fitogeografico.</p>	<p>8.2</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>Art. 39 della NTA del PPR - "1. Nelle Aree o Risorse di specifico interesse naturalistico è vietato qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, lo stabilimento, la funzionalità o la riconoscibilità e la fruibilità delle risorse che motivano l'interesse naturalistico specifico delle stesse aree."</p> <p>Pertanto, in tali tipi di aree, sono ammissibili solo interventi di piccola dimensione.</p>
<p>Area non compresa in quelle di cui ai punti precedenti, ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (es. aree di connessione e continuità ecologica-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali)</p>	<p>Area naturali e seminaturali</p>	<p>8.4.1</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>Art.22 della NTA del PPR: "1. Le aree naturali e seminaturali dipendono per il loro mantenimento esclusivamente dall'energia solare e sono ecologicamente in equilibrio, autoconsistenti grazie alla capacità di rigenerazione contenente della flora nativa."</p> <p>Per tale motivo non sono ammissibili impianti fotovoltaici di alcuna taglia.</p>
<p>Area non compresa in quelle di cui ai punti precedenti, ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (es. aree di connessione e continuità ecologica-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali)</p>	<p>Area naturali e seminaturali</p>	<p>8.4.2</p>	<p>NON IDONEA*</p> <p>*Ad esclusione dei casi in cui la realizzazione dell'impianto non pregiudica la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica dell'area</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>Art. 26 della NTA del PPR "1. Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, lo stabilimento o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica. Sono ammessi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biologiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e della mitigazione dei fattori di rischio e di degrado."</p> <p>Per tale motivo sono ammissibili gli interventi di minima trasformazione (<20 Kw) qualora non pregiudichino la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica dell'area</p>



Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Attuazione Regione Sardegna (e indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la promozione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto PV a terra con potenza superiore a 3 kWp o inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto PV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto PV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione della incompatibilità riscontrata con gli obiettivi di protezione individuali
<p>9) Le aree agricole interessate da produzioni agricole alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 387/2003</p>	<p>Le aree agricole interessate da produzioni agricole alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 387/2003</p>	<p>Terreni agricoli interessati da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG e IGT, o che lo sono stati nell'anno precedente (stanza di autorizzazione)</p> <p>Fonte: http://www.sardegnaagricoltura.it/arboricoltura/produzioni/dop-igt/ http://www.sardegnaagricoltura.it/arboricoltura/produzioni/vini/</p>	9.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Nell'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003 nonché nelle relative linee guida si fa riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità (da intendersi anche come salvaguardia di colture tipiche) ed alla produzione agroalimentari di qualità.</p> <p>Gli impianti di media e grande taglia interferiscono sensibilmente con tali attività.</p> <p>La non idoneità si riscontra, ad esempio, quando il progetto prevede l'installazione di vigneti a produzione certificata. In ogni caso i terreni interessati dal progetto non devono essere stati interessati da tali colture nell'anno precedente l'istanza di autorizzazione</p>
<p>Le aree agricole interessate da produzioni agricole alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;</p>	<p>Terreni classificati nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo.</p> <p>Fonte: Stralzo della carta di capacità d'uso del suolo desumibile dagli strumenti di pianificazione o programmazione vigenti (piani a scala provinciale o regionale, strumenti urbanistici comunali, etc.).</p> <p>Il proponente, qualora ritenga di voler effettuare un approfondimento a scala aziendale, al fine di proporre una riclassificazione della classe d'uso del suolo delle aree di interesse, può presentare, in fase autorizzativa, una relazione pedologica redatta da tecnico competente secondo le modalità o le indicazioni previste dalla normativa vigente</p>	<p>Terreni agricoli irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica</p> <p>Fonte: Le informazioni circa l'individuazione dei terreni interessati dagli impianti sono disponibili presso i Consorzi di Bonifica territorialmente competenti</p>	9.2	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>In considerazione della strategicità degli interventi, tesi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo ad un costo compatibile con l'economia agricola regionale, e degli importanti finanziamenti pubblici ad essi dedicati, i terreni irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica, realizzati anche con finanziamenti pubblici, sono idonei per l'intero periodo di obbligo di mantenimento delle opere suddette, in quanto la realizzazione di impianti fotovoltaici di media-grande taglia comporterebbe con la finalità di tali opere di pubblica utilità, vanificando l'investimento e sottraendo al comparto agricolo un suolo irriguo che rappresenta, nell'ambito dell'economia agricola regionale, una risorsa limitata.</p>
<p>Le aree caratterizzate da una Land Capability di classe I e II rappresentino suoli utilizzabili per qualsiasi uso culturale ovvero che richiedano opportune scelte colturali.</p> <p>L'utilizzo di tali aree per l'installazione di impianti di media/grande taglia, comporterebbe l'occupazione di suoli caratterizzati da buona fertilità, per un vincolo temporale di circa 25-30 anni, senza escludere una potenziale perdita della capacità produttiva dei suoli medesimi.</p>	<p>Terreni classificati nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo.</p> <p>Fonte: Stralzo della carta di capacità d'uso del suolo desumibile dagli strumenti di pianificazione o programmazione vigenti (piani a scala provinciale o regionale, strumenti urbanistici comunali, etc.).</p> <p>Il proponente, qualora ritenga di voler effettuare un approfondimento a scala aziendale, al fine di proporre una riclassificazione della classe d'uso del suolo delle aree di interesse, può presentare, in fase autorizzativa, una relazione pedologica redatta da tecnico competente secondo le modalità o le indicazioni previste dalla normativa vigente</p>	<p>Terreni agricoli interessati da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG e IGT, o che lo sono stati nell'anno precedente (stanza di autorizzazione)</p> <p>Fonte: http://www.sardegnaagricoltura.it/arboricoltura/produzioni/dop-igt/ http://www.sardegnaagricoltura.it/arboricoltura/produzioni/vini/</p>	9.3	NON IDONEA*	NON IDONEA*	NON IDONEA	<p>Le aree caratterizzate da una Land Capability di classe I e II rappresentino suoli utilizzabili per qualsiasi uso culturale ovvero che richiedano opportune scelte colturali.</p> <p>L'utilizzo di tali aree per l'installazione di impianti di media/grande taglia, comporterebbe l'occupazione di suoli caratterizzati da buona fertilità, per un vincolo temporale di circa 25-30 anni, senza escludere una potenziale perdita della capacità produttiva dei suoli medesimi.</p>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o dei paesaggi	Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o dei paesaggi	Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perfezionazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuali
10) Le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrato nei Piani di Assento Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalla competente Autorità di Bacino al Bacinò al sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;	Le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrato nei Piani di Assento Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalla competente Autorità di Bacino al sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;	Aree di pericolosità idraulica molto elevata (H4)	10.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Art. 27 lettera I) delle NTA del PAI ammette esclusivamente «la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di depurazione, di apparecchiature tecnologiche, di impianti per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il contenimento dei consumi energetici, limitatamente alla realizzazione dei connessi volumi tecnici, a condizione che si tratti di interventi a servizio di singoli edifici, conformi agli strumenti urbanistici e valutati indispensabili per la funzionalità degli edifici o vantaggiosi dall'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione»;</p> <p>La realizzazione di impianti fotovoltaici potrebbe costituire un fattore di aumento della pericolosità idraulica, ostacolando il normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione della capacità di invaso delle aree interessate, pregiudicando le sistemazioni idrauliche definitive e la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino.</p>
		Aree di pericolosità idraulica elevata (H3)	10.2	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Art. 28 delle NTA del PAI</p>
	Le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrato nei Piani di Assento Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalla competente Autorità di Bacino al sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;	Aree di pericolosità molto elevata da frane (H4)	10.3	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Art. 31 lett. I) delle NTA del PAI ammette esclusivamente «la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di depurazione, di apparecchiature tecnologiche, di impianti per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il contenimento dei consumi energetici, unitamente alla realizzazione dei connessi volumi tecnici, a condizione che si tratti di interventi a servizio di singoli edifici residenziali, conformi agli strumenti urbanistici e valutati indispensabili per la funzionalità degli edifici o vantaggiosi dall'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione»;</p> <p>La realizzazione di impianti fotovoltaici potrebbe costituire un fattore di aumento della pericolosità geomorfologica, compromettendo la stabilità del territorio, costituendo un elemento pregiudizievole all'attuazione o all'eliminazione definitiva della pericolosità geomorfologica esistente e pregiudicando la sistemazione geomorfologica definitiva.</p>
		Aree di pericolosità elevata da frane (H3)	10.4	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Art. 32 delle NTA del PAI</p>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Aree particolarmente sensibili o/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o dal paesaggio	Dettaglio delle aree particolarmente sensibili o/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o dal paesaggio	Attuazione Regione Sardegna (la indicazione vengono fornita a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 MWp o inferiore o uguale a 20 MWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 MWp o inferiore o uguale a 200 MWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 MWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuali
	<p>1) Zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 472/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendono incompatibili con la realizzazione degli impianti.</p>	<p>a) I terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;</p> <p>c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua, i corsi negli elenchi, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</p>	11.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Tali aree sono considerate Beni Paesaggistici e pertanto sono oggetto (Art.17 NTA del PPR) di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche.</p> <p>Gli interventi relativi alla realizzazione di impianti fotovoltaici di qualunque taglia non sono compatibili con tali aree.</p> <p>L'art. 2 del D.P.R. 357/1987 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" sa.m.m.ii. definisce "le aree di collegamento ecologico funzionali: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche"</p>
		<p>f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;</p>	11.2	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>La realizzazione di impianti di qualunque taglia pertanto è incompatibile con tale tipologia di aree, in quanto può compromettere il loro ruolo di collegamento ecologico funzionali.</p>
		<p>g) i terreni coperti da foreste e da boschi, anziché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.</p>	11.3	VEDI CODICI 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 8.1			<p>Art. 131 del D.Lgs. 472/2004: "... 2. Il presente Codice tutela il paesaggio ricorrendo a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. ... 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervenivano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, igualizzazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano le loro attività di principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità".</p>
		<p>h) le aree assogolate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;</p>	11.4	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>La realizzazione di impianti comporta la rimozione di superfici boschive e pertanto non è compatibile con tali tipi di aree.</p> <p>La L.R. 12/1984 la cui finalità è quella di garantire l'esistenza dell'uso civico, conservandone e recuperandone i caratteri specifici e salvaguardando la destinazione a vantaggio della collettività della terra soggetta agli usi civici (art. 1 comma 1 lettera b), prevede per i piani di valorizzazione e recupero della terra civiche:</p> <p>Art. 8 comma 2. I piani possono prevedere per i terreni una destinazione diversa da quella cui questi sono soggetti qualora la destinazione comporti, per la collettività interessata, un reale notevole vantaggio. A tal fine i terreni possono essere concessi ad amministrazioni, enti, società, cittadini singoli o associati."</p>
		<p>m) le zone di interesse archeologico;</p>	11.5	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>La realizzazione di grandi impianti interferisce negativamente con l'uso tradizionale delle aree, in quanto può risultarne compromessa l'esistenza degli usi civici e il diritto della collettività utenti.</p>
		<p>Fonte: fanno parte di tale categoria le "aree caratterizzate da persistenze con valenza storico-culturale" nonché i "vincoli archeologici" di cui alla cartografia allegata al PPR.</p>	11.6	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Le aree archeologiche tutelate rappresentano un interesse storico con caratteristico, anche visivo, che non sono compatibili con le forme tipiche degli impianti a terra. Nelle zone in questione la realizzazione di impianti medi e grandi costituisce un elemento capace di compromettere la relazione spaziale tra i monumenti archeologici e quindi il contesto storico dell'area di emergenza del patrimonio archeologico.</p>



Criteri di indirizzo per la valutazione positiva dei progetti ai sensi del punto 16 della L.G. Ministeriali - Impianti Fotovoltaici

Criteri di indirizzo per la valutazione positiva dei progetti della L.G. Ministeriali	Categoria di BROWNFIELD	Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Definizione dei criteri di installazione di impianti fotovoltaici all'interno delle Brownfield
<p>Criteri di indirizzo per la valutazione positiva dei progetti della L.G. Ministeriali</p> <p>Al sensi del paragrafo 16 comma 1 lettera d) della L.G. Ministeriali, costituisce elemento di valutazione positiva del progetto:</p> <p>"il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregressa o in atto (brownfield), fra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legato all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali dell'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale del suolo e/o delle acque sotterranee"</p>	<p>Area Industriale, artigianale, di servizio</p>	<p>In tale tipologia ricadono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le aree industriali gestite dai Consorzi Industriali Provinciali e le Aree Z.I.I.R. (tabelle A e B della L.R. 10/2008); - Le aree definite D dagli strumenti urbanistici comunali vigenti; - Le aree perimetrate come Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.); - Le aree G specifiche (es. aree definite G dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, qualora destinate anche ad impianti energetici nelle relative norme d'attuazione); 	<p>A-1.1</p>	<p>Al fine di salvaguardare l'originaria funzione dei lotti liberi appartenenti alle aree industriali, cioè quella di localizzare attività in grado di generare sviluppo ed occupazione, in aree già opportunamente infrastrutturate per tale scopo con risorse pubbliche, si ritiene opportuno individuare un limite di utilizzo di territorio industriale in termini di "superficie lorda massima" occupabile da impianti fotovoltaici, stabilito nella percentuale del 10% sulla superficie totale dell'area industriale presa in considerazione.</p> <p>La "superficie lorda" dell'impianto va computata al lordo di tutte le opere accessorie all'impianto fotovoltaico (piazzole di sosta, distanza fra le stringhe, pertinenza delle cabine di trasformazione, distanza dalle recinzioni, etc).</p>
	<p>Area di discarica</p>	<p>In tale tipologia ricadono esclusivamente le perimetrazioni di discariche controllate di rifiuti in forma con i dettami del D.Lgs n. 36/2003</p>	<p>A-1.2</p>	<p>La potenza massima complessiva all'interno della perimetrazione di discarica controllata non può superare i 2 MWp</p>
	<p>Area estrattiva di prima o seconda categoria</p>	<p>In tale tipologia ricadono le perimetrazioni di aree interessate da attività estrattive di prima o seconda categoria, laddove gli impianti fotovoltaici ricadano in aree dismesse esclusivamente interessate da degrado causato da attività estrattiva non ancora ripristinate, sempreché compatibili con il progetto di coltivazione e recupero autorizzato</p>	<p>A-1.3</p>	<p>Si ritiene di dover limitare la superficie lorda occupabile dall'impianto ad una percentuale non superiore al 50% sul totale dell'area estrattiva autorizzata e comunque per una superficie massima occupabile non superiore a 10 ettari, al fine di limitare l'interferenza che la presenza dell'impianto fotovoltaico potrà comportare nelle attività di recupero e finalizzazione.</p> <p>La "superficie lorda" dell'impianto va computata al lordo di tutte le opere accessorie all'impianto fotovoltaico (piazzole di sosta, distanza fra le stringhe, pertinenza delle cabine di trasformazione, distanza dalle recinzioni, etc).</p> <p>Contestualmente all'avvio dell'istanza di verifica e/o di Autorizzazione dell'impianto, dovrà essere presentato un dettagliato piano di recupero dell'area estrattiva, con obbligo di conclusione della fase di ripristino prima dell'avvio dei lavori dell'impianto fotovoltaico.</p>

DGpostacertificata

Da: PEC Coldiretti Sardegna [sardegna@pec.coldiretti.it]
Inviato: martedì 1 aprile 2014 11:48
A: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
Oggetto: impianto solare termico
Allegati: NOTA PROT. 107.pdf; VALUTAZIONE.pdf
